



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA”

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

AA.SS. 2021-22, 2022-23 e 2023-24

A partire dalle ore 12.00 del giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2022, presso la sede centrale dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria" sono intervenute le parti per la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo di istituto di seguito riportato (tenuto conto che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo di istituto per gli aa.ss. 2021-22, 2022-23 e 2023-24 è stata sottoscritta dalle parti in data 09.02.2022):

- per la parte pubblica: il Dirigente Armando Tivelli;
- per la parte sindacale: la RSU: E.B.
- i delegati e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria: Snals-Confsal, FLC-CGIL, UILScuola-RUA.

CONSIDERATI, negli articoli di interesse:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;
- il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007 (indicato anche con CCNL 29.11.2007);
- il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 (indicato anche con CCNL 19.04.2018);

VISTI gli articoli 1322, 1323, 1339 e 1419 del Codice Civile (in materia di tutela di autonomia contrattuale, di norme regolatrici dei contratti, di inserzione automatica di clausole e di nullità parziale di un contratto);

PRESO ATTO dell'ammontare delle risorse complessivamente disponibili per la contrattazione a livello d'istituto per l'anno scolastico di riferimento, come certificate dal D.S.G.A.;

PREMESSO

- che, a seguito di inviti scritti si sono avuti incontri fra le delegazioni trattanti;
- che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemporaneare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s'impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;
- che sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa d'istituto le materie previste dall'art. 22 comma 4 lettera c) del CCNL 19.04.2018, tenuto conto delle parti ancora vigenti e compatibili del CCNL 29.11.2007;
- che le clausole eventualmente in contrasto con la vigente normativa sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419 del codice civile;
- che le tavole allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto;

LE PARTI SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

AA.SS. 2021-22, 2022-23 e 2023-24

Titolo I

Disposizioni Generali

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (supplenti), dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria" e al personale di altra Istituzione Scolastica in caso di collaborazioni plurime.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021-22, 2022-23 e 2023-24, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse, con le eventuali relative tabelle, possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla sottoscrizione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
5. Nel caso che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo relativo alla parte economica, emergano nuove attività e/o funzioni retribuibili con il Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa, le parti possono concordare – non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento – di rimodulare le voci economiche interessate.
6. L'eventuale verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo, su richiesta di una delle parti, in occasione di una seduta da richiedere entro 30 giorni dalla liquidazione delle competenze dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 2 – Risorse economiche disponibili per la contrattazione d'Istituto

1. Le risorse economiche disponibili per l'attribuzione del salario accessorio, destinate a compensare il personale scolastico, sono quelle:
 - a) del Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa;
 - b) eventualmente provenienti da altre contribuzioni dell'amministrazione della pubblica istruzione (intendendo con ciò MIUR, USR, UAT), da altre scuole o reti di scuole, da altri enti dipendenti dal ministero, da altre istituzioni ed enti pubblici (Università, Regioni, Enti locali, AULS,), da soggetti privati e dalla UE, nel limite della quota destinata a retribuire il personale della istituzione scolastica, anche a seguito di accordi, convenzioni o partecipazione a progetti nazionali e/o comunitari;
 - c) economie di risorse, disponibili in quanto non utilizzate negli anni scolastici precedenti.
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono le seguenti risorse:
 - a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
 - b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
 - c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
 - d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
 - e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
 - f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (ex art. 30 del CCNL 29.11.2007);
 - g) le risorse per retribuire la valorizzazione del personale scolastico, secondo i criteri generali previsti al successivo Titolo IV;
 - h) ogni altra risorsa specificamente indicata, eventualmente con la destinazione, parziale o esclusiva.
3. La risorsa economica complessiva per la contrattazione d'Istituto è riportata, al lordo dipendente, nell'allegata tabella n. 1.

4. Dall'importo complessivo del Fondo per l'Istituzione Scolastica va accantonata la somma corrispondente alla parte variabile dell'indennità di Direzione spettante al DSGA, l'eventuale accantonamento per l'indennità di Direzione al sostituto del DSGA e la quota di risorsa utilizzata per compensare gli eventuali incarichi di RSPP/ASPP interni.

5. Le tabelle allegate sono parte integrante del presente accordo, fatta comunque salva la possibilità di successive modifiche derivanti dall'incremento o dalla riduzione delle risorse, per qualsiasi motivata ragione.

Art. 3 – Modalità di assegnazione degli incarichi

1. L'assegnazione di incarichi al personale per lo svolgimento di qualsiasi attività, compito, funzione e prestazione aggiuntiva, comunque denominata, di cui al presente atto, è effettuata dal Dirigente mediante comunicazione scritta agli interessati (c.d. "nomina") di norma anticipatamente rispetto all'effettuazione della prestazione. D'ora in poi si potrà utilizzare il termine "prestazione aggiuntiva" per intendere ogni incarico, attività, compito e funzione aggiuntiva che comporti prestazione di lavoro oltre l'orario d'obbligo.

2. Specifiche prestazioni aggiuntive di breve durata da parte del personale docente (quali, ad es., la occasionale partecipazione fuori orario alle attività di orientamento o collegate, di scuola aperta, di partecipazione ad altre attività progettuali, ecc.) potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto al comma precedente: in tal caso farà fede la dichiarazione sottoscritta dal docente interessato, in coerenza con la rendicontazione effettuata dal responsabile del progetto/attività.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le attività oltre l'orario d'obbligo del personale ATA sono regolate secondo quanto previsto dall'art. 13; dette attività vanno documentate con la registrazione sul cartellino marcatempo.

4. Lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive dà diritto a remunerazione, in forma forfetaria o in base al numero di ore aggiuntive prestate, con riferimento al compenso orario lordo stabilito nelle tabelle allegate al CCNL 29.11.2007.

5. Tutti i compensi relativi alle diverse prestazioni aggiuntive del personale sono tra loro cumulabili, ad eccezione – per i docenti – della partecipazione/svolgimento di attività connesse direttamente al proprio incarico o funzione (ad es.: per i docenti funzione strumentale; per il referente di Istituto dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento-PCTO;.....).

Art. 4 – Modalità di liquidazione delle competenze

1. Per quanto riguarda lo svolgimento di incarichi che comportano prestazioni aggiuntive che sono remunerate in forma forfetaria, il Dirigente procede alla riduzione del compenso previsto nel caso di assenze dal servizio che comportano il parziale espletamento dell'incarico stesso.

2. La riduzione del compenso in caso di assenze avviene utilizzando i criteri di calcolo riportati nell'allegato 1 "Criteri di calcolo per la riduzione del compenso in caso di assenze; esclusioni dalla riduzione e riduzione parziale".

Sono completamente o parzialmente escluse dalla riduzione del compenso – se regolarmente svolte – le attività elencate al punto 2 dell'allegato 1, secondo quanto ivi indicato.

3. In caso di parziale espletamento, per qualsiasi motivo, di incarichi che comportano prestazioni aggiuntive, il Dirigente – valutata l'utilità dell'attività parzialmente svolta in relazione ai vincoli, ai risultati e agli obiettivi della stessa – può procedere alla liquidazione del compenso o alla sua riduzione, parziale o totale.

4. In caso di mancato espletamento dell'incarico, per qualunque motivo, l'incarico stesso si intende automaticamente revocato e non viene riconosciuto alcun compenso.

5. La liquidazione delle competenze sarà effettuata di norma, ove possibile, entro il termine dell'anno scolastico di riferimento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, e previa verifica da parte del DSGA (che si avvale, ove lo ritenga, del personale amministrativo) della documentazione sull'effettivo svolgimento degli incarichi, funzioni, attività e prestazioni aggiuntive.

Titolo II

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 5 – Norme di riferimento

La normativa di riferimento in materia è costituita dalle vigenti norme legislative (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e regolamentari.

Art. 6 – Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono altresì da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare ed extracurriculare per iniziative complementari.

2. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo meramente esemplificativo: ospiti, esperti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti).

Art. 7 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione

Nei limiti delle risorse disponibili vengono realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e degli studenti.

Titolo III: Criteri relativi al trattamento economico accessorio

Capo I: Utilizzazione delle risorse e ripartizione del Fondo per l'Istituzione Scolastica

Art. 8 – Utilizzazione delle risorse economiche disponibili per la contrattazione d'Istituto

1. Con le risorse economiche disponibili per la contrattazione d'Istituto può essere ricompensato il personale scolastico, docente e ATA, in servizio con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (supplenti).

2. Le risorse sono assegnate dal Dirigente per riconoscere l'impegno professionale del personale che svolge attività/prestazioni aggiuntive finalizzate e necessarie al buon funzionamento dell'Istituto, alla realizzazione del POF e di tutte le attività e i progetti previsti, e per riconoscere eventuali forme particolari di intensificazione delle prestazioni.

3. Per le diverse prestazioni aggiuntive, se riferite ad ore, il compenso orario lordo dipendente è quello previsto nelle tabelle allegate al CCNL 29.11.2007.

4. Eventuali somme non distribuite, a causa di attività da retribuire inferiori alla previsione, andranno di norma ad incrementare le risorse disponibili per la contrattazione dell'anno scolastico successivo.

5. I fondi finalizzati a specifiche attività, funzioni e incarichi, possono essere impegnati solo per tali attività, funzioni e incarichi, qualsiasi sia la loro provenienza.

Art. 9 – Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione Scolastica

1. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica (d'ora in poi indicato anche con **FIS**) totale assegnato "lordo dipendente", voce (A) riportata in tabella n. 1, è costituito:

- da una voce (AA1), relativa ai posti complessivi (docenti+ATA), compresa la "quota punti erogazione del servizio";
- da una voce (AA2), relativa ai soli posti docenti.

Da detto "FIS totale", tolta la parte variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA, l'eventuale compenso per il sostituto del DSGA e i compensi forfettari per gli ASPP interni (voce A2), si ottiene il FIS DISPONIBILE (voce B della tabella n. 2): nel rispetto delle proporzioni iniziali, detta somma è scomposta in una quota relativa a tutto il personale (voce B1) e in una quota relativa ai soli docenti (voce B2). Nel caso in cui per remunerare gli ASPP interni si attinga da fondi vincolati eventualmente stanziati dal MIUR, la voce relativa non sarà inserita nella tabella 2, ma in altra tabella appositamente predisposta.

2. Il compenso forfettario annuo per l'incarico di ASPP interno, di norma svolto in aggiunta al proprio orario di servizio, sarà pari al 1% (uno per cento) del FIS totale disponibile, escluse le economie, di cui alla tabella 2. Nel caso che più persone svolgano le funzioni di ASPP interno, detto compenso potrà essere complessivamente incrementato fino al 1,8% del FIS totale disponibile, escluse le economie, e sarà suddiviso fra gli interessati, eventualmente tenendo conto dei compiti svolti.

3. Si stabilisce che il totale complessivo lordo dipendente del FIS per la parte destinata a tutto il personale (quota B1), venga destinato in ragione del 70% per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive del personale docente (quota B1.2) e in ragione del 30% per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive del personale ATA (quota B1.1).

4. Le somme risultanti secondo quanto indicato ai commi precedenti sono incrementate delle economie degli anni scolastici decorsi come riportate nelle tabelle n. 1 e n. 2.

Capo II: Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente

Art. 10 - Criteri per l'attribuzione dei compensi del FIS e per le Funzioni strumentali

1. Con la quota del FIS riportata nella tabella n. 2 alla voce B3) vengono remunerate le prestazioni aggiuntive dei docenti connesse:

- agli incarichi di supporto organizzativo e/o di supporto alla didattica, tenuto conto delle funzioni assegnate e del carico di impegno, come riportati nella allegata tabella n. 3;
- agli incarichi relativi a specifici progetti e attività, come riportati nella allegata tabella n. 4;
- agli incarichi per le attività riportate nella allegata tabella n. 5.

2. Per le prestazioni aggiuntive riportate in tabella n. 3, relative ad incarichi di supporto organizzativo e alla didattica, sono stabiliti i compensi annui forfetari indicati (per comodità, riferiti in diversi casi al numero equivalente di ore aggiuntive indicato, con il compenso orario lordo previsto dalla tabella allegata al CCNL 29.11.2007 per il personale docente per "ore aggiuntive non di insegnamento").

3. Per i componenti del Nucleo interno di Valutazione, della Commissione per la revisione dei Regolamenti, per eventuali altre commissioni o gruppi di lavoro, anche interistituto o di rete, non obbligatorie e per la partecipazione alle diverse attività collegate all'orientamento (progettazione, scuola aperta, mini-stage, visite nelle scuole, job, ecc.) il compenso lordo indicato è quello massimo complessivo previsto, e sarà riconosciuto in relazione alle ore effettivamente prestate fuori dall'orario di servizio per la partecipazione alle riunioni del Nucleo di valutazione, delle Commissioni e dei gruppi di lavoro o alle attività di orientamento, con il compenso orario lordo previsto dalle tabelle indicate al CCNL 29.11.2007 per il personale docente per "ore aggiuntive non di insegnamento".

4. Il compenso lordo complessivamente disponibile a carico del FIS per la docenza in interventi didattico-educativi integrativi (IDEI) di sostegno, recupero e potenziamento, svolti prevalentemente – ma non esclusivamente – in corso d'anno durante il periodo delle lezioni, è quello indicato nella tabella n. 5; il compenso lordo complessivamente disponibile per la docenza in corsi di formazione sulla sicurezza e/o per la docenza in altri corsi di potenziamento, aggiornamento e formazione, sia per studenti che per il personale (comunque effettuati al di fuori del proprio orario di servizio), è pari a quello previsto nella medesima tabella n. 5. In tutti i casi indicati al presente comma il compenso orario lordo è quello indicato nelle tabelle indicate al CCNL 29.11.2007 come "ora aggiuntiva di insegnamento" (€ 35,00), per ogni ora di docenza effettivamente prestata.

5. Il compenso lordo complessivamente riconoscibile per la docenza in corsi di recupero (estivi) del debito formativo è pari a quello specificamente previsto nella tabella n. 1, a valere sia sui

fondi per IDEI a carico del FIS di cui al precedente comma 4, rimasti inutilizzati, sia sul bilancio dell'Istituto: per tali corsi estivi di recupero del debito formativo il compenso orario lordo è quello riconosciuto nel CCNL 29.11.2007 come "ora aggiuntiva corsi di recupero" (€ 50,00), per ogni ora di docenza effettivamente prestata.

6. I diversi compensi orari lordi spettanti per "ore aggiuntive", di cui al presente articolo, sono quelli riportati nella tabella 5 allegata al CCNL 29.11.2007. Detti compensi orari lordi si intendono automaticamente aggiornati e adeguati nel caso intervengano eventuali modifiche normative e/o contrattuali di livello nazionale.

7. La "somma a disposizione del Dirigente" serve a compensare il personale docente per le attività previste nella allegata tabella n. 5, nel caso di lievi superamenti dei compensi massimi complessivi previsti.

8. Le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa sono individuate tra quelle previste nel PTOF, tenuto conto delle eventuali ulteriori indicazioni del Collegio dei Docenti.

9. Valutata la complessità delle funzioni, dei compiti da svolgere e della rilevanza dell'impegno richiesto, si stabilisce l'attribuzione dei compensi in modo forfetario secondo quanto di seguito riportato:

- a) i compensi forfetari per lo svolgimento delle funzioni strumentali "Servizi per Studenti e Famiglie" e "Cultura, legalità e promozione civile" sono tra di loro uguali;
- b) il compenso forfetario per lo svolgimento della funzione strumentale "Integrazione, inclusione e successo formativo" è superiore almeno del 15% rispetto al compenso previsto nella precedente lettera a);
- c) i compensi forfetari per lo svolgimento delle funzioni strumentali "Orientamento" e "Innovazione tecnologica digitale (sia HW che SW) e animatore digitale" sono tra di loro uguali, e ciascuno di essi è superiore almeno del 15% rispetto al compenso previsto alla precedente lettera b).

10. I singoli compensi forfetari per i docenti incaricati di funzioni strumentali, di cui al precedente comma 9 del presente articolo, non possono comunque eccedere la somma di € 1.500 lordo dipendente pro-capite.

Art. 11 - Criteri per l'attribuzione dei compensi per le attività complementari di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, per la sostituzione dei colleghi assenti, per le attività nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

1. Per quanto concerne le attività complementari di educazione fisica il compenso sarà riconosciuto, per le ore aggiuntive effettivamente prestate fuori del proprio orario di servizio, nella misura oraria prevista dall'art. 87 del CCNL 29.11.2007.

2. Il compenso per lo svolgimento di ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 del CCNL 29.11.2007) è attribuito in relazione alle ore di insegnamento aggiuntive effettivamente prestate – al di fuori del proprio orario di servizio e su disponibilità – in sostituzione dei colleghi assenti, su richiesta del Dirigente, o dei collaboratori del Dirigente o dei responsabili di sede. Apposita tabella riassuntiva verrà predisposta dai responsabili di sede interessati o dai collaboratori del Dirigente.

3. I compensi per il personale coinvolto negli eventuali progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico e relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, sono corrisposti – secondo le diverse misure orarie lorde previste nelle tabelle indicate al CCNL 29.11.2007 – per le ore aggiuntive effettivamente svolte fuori dal proprio orario di servizio nelle attività previste dai progetti stessi.

Art. 12 – Criteri per l'attribuzione dei compensi per prestazioni aggiuntive connesse ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.

1. Le attività correlate ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex art. 1 comma 784 della legge 30.12.2018 n. 145, indicati con PCTO), previsti per le classi del secondo biennio e dell'ultimo anno del percorso di studi, sono finanziate con specifici fondi a valere sul bilancio dell'Istituto (Programma Annuale dell'anno di riferimento), come riportato nella tabella n. 1.

2. Le risorse sono utilizzate per remunerare le attività e prestazioni aggiuntive svolte, fuori dal proprio orario di servizio, dalle figure individuate dal "Piano di Istituto dei PCTO", che sono:
- il gruppo di coordinamento di Istituto dei PCTO, composto dal docente Referente di Istituto dei PCTO e da due altri docenti in rappresentanza dei settori economico e tecnologico (con l'eventuale supporto operativo di docenti "ex potenziamento");
 - dai docenti referenti dei PCTO di classe;
 - dai docenti Tutor scolastici (interni).

3. Il compenso per le prestazioni aggiuntive svolte dai docenti impegnati nei PCTO sarà di norma stabilito in misura forfetaria (anche con riferimento al numero equivalente di ore aggiuntive, con il compenso orario lordo dipendente previsto dalle tabelle allegate al CCNL 29.11.2007 per il personale docente per "ore aggiuntive non di insegnamento").

4. Si stabiliscono i seguenti criteri generali indicativi per l'attribuzione dei compensi forfetari ai docenti impegnati nelle attività di PCTO, in relazione alla risorsa totale indicata nella citata tabella n. 1.

- Per i componenti del gruppo di coordinamento di Istituto dei PCTO: compenso complessivo indicativamente non superiore al 30% della risorsa totale, con riconoscimento particolare al ruolo del docente Referente di Istituto, il cui compenso forfetario annuo sarà compreso tra 2 e 2,5 volte il compenso forfetario annuo riconosciuto a ciascuno degli altri due componenti del gruppo di coordinamento.
- Per i docenti referenti di classe dei PCTO: compenso complessivo indicativamente non superiore al 37% della risorsa totale. Ad ogni docente referente di classe dei PCTO viene riconosciuto un compenso forfetario annuo pro-capite: il compenso pro-capite riconosciuto nel caso delle classi in cui venga svolta attività formativa presso soggetti ospitanti esterni non può comunque superare la somma di euro 500,00 per ogni classe seguita; nel caso in cui sia invece svolta solo attività formativa interna all'Istituto il compenso pro-capite non può comunque superare la somma di euro 150,00 per ogni classe seguita.
- Per i docenti Tutor scolastico (interno): compenso complessivo indicativamente non superiore al 30% della risorsa totale. Detto compenso sarà parametrato sia al numero di soggetti ospitanti visitato (aziende, enti, ecc.), sia al numero di allievi tutorato che – eventualmente – al disagio legato alla distanza da percorrere per raggiungere la sede del soggetto ospitante.

In particolare, il compenso lordo dipendente verrà calcolato moltiplicando per € 17,50 la media aritmetica tra il numero di soggetti ospitanti visitato e il numero di allievi per cui viene svolta la funzione di tutoraggio; a detto compenso potrà essere eventualmente sommato un compenso forfetario lordo per il disagio collegato alla distanza complessivamente percorsa, secondo i seguenti parametri convenzionali massimi di fascia:

da 25 a 50 km: € 5,00 ; da 51 a 100 km: € 10,00 ; da 101 a 150 km: € 18,00 ; da 151 a 200 km: € 25,00 ; da 201 a 250 km: € 32,00 ; da 251 a 300 km: € 39,00 ; da 301 a 400 km: € 50,00 ; da 401 a 500 km: € 64,00 ; da 501 a 600 km: € 78,00 ; oltre i 600 km: € 86,00 .

5. Fermo restando che le percentuali riportate al comma precedente sono indicative, la quota rimanente della risorsa totale, comunque non superiore al 3%, rimane a disposizione del Dirigente per eventuali ulteriori esigenze emergenti.

6. I compensi relativi alle diverse prestazioni aggiuntive del personale docente impegnato in attività di PCTO sono tra loro cumulabili, ad eccezione del compenso quale "Referente di Istituto PCTO" che non è cumulabile con il compenso quale "Referente PCTO di classe".

Capo III: Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale ATA

Art. 13 - Criteri per l'attribuzione dei compensi del FIS al personale ATA

1. La quota del FIS disponibile per il personale ATA, escluso il DSGA, come riportata nella tabella n. 2 alla voce [B1.1], è destinata sia a retribuire le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo/servizio (c.d. "straordinario", per attività collegiali, incontri con genitori, scuola aperta, corsi di sostegno e recupero, necessità improvvise, sostituzione di colleghi assenti, assistenza agli scrutini,.....) necessarie a garantire le diverse esigenze di

funzionamento, che a retribuire l'eventuale intensificazione delle prestazioni lavorative come previsto dall'art. 88 del CCNL 29.11.2007.

2. I compensi orari lordo dipendente spettanti al personale ATA, escluso il DSGA, per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo di cui al presente articolo, sono quelli riportati nella tabella 6 allegata al CCNL 29.11.2007. Detti compensi orari lordi si intendono automaticamente aggiornati e adeguati nel caso intervengano eventuali modifiche normative e/o contrattuali di livello nazionale.

3. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo viene indicativamente ripartito come segue: 27% per gli assistenti amministrativi, 27% per gli assistenti tecnici e 46% per i collaboratori scolastici, salvo diverse necessità derivanti dalla miglior gestione organizzativa e da prioritarie esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica, salvaguardando comunque la professionalità e il lavoro di tutto il personale ATA.

4. Le prestazioni lavorative eccedenti, aggiuntive all'orario d'obbligo ("straordinario"), sono previamente autorizzate di norma dal DSGA, secondo le direttive del Dirigente, o dallo stesso o dai suoi collaboratori.

5. Nel caso in cui la dimostrata necessità di buon funzionamento dell'Istituto e/o l'urgenza comportino l'effettuazione di prestazioni lavorative eccedenti l'orario d'obbligo anche in assenza di previa autorizzazione, il Dirigente può riconoscere dette prestazioni anche "a sanatoria", purchè le stesse siano comunque documentate con l'apposito sistema di rilevazione della presenza in servizio.

6. E' compito del DSGA definire ed applicare modalità che consentano di svolgere prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo a tutto il personale ATA, con distribuzione che sia la più equa possibile, tenuto conto del profilo, delle competenze richieste e della disponibilità del personale medesimo.

7. Nel caso la disponibilità delle risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo risulti insufficiente, o su richiesta del dipendente, il Dirigente può riconoscere, in luogo della retribuzione, il recupero in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le prioritarie esigenze organizzative e di buon funzionamento dell'istituzione scolastica.

Va tenuta in considerazione, per quanto possibile, la ripartizione riportata al precedente comma 3 di questo articolo.

8. Al DSGA saranno corrisposti eventuali compensi esclusivamente ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera j) e dell'art. 89 del CCNL 29.11.2007, ovvero per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE e da enti o istituzioni pubblici e privati.

9. L'indennità di direzione del DSGA assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti l'orario di servizio.

Art. 14. – Incarichi per il personale ATA

1. Nei limiti delle risorse assegnate all'Istituto il Dirigente, anche su eventuale proposta del DSGA, può attribuire gli incarichi in relazione alle esigenze di servizio delle diverse sedi scolastiche o dell'Ufficio di segreteria.

2. L'assegnazione degli "incarichi specifici" avverrà solo per personale non titolare di posizione economica, tenendo conto dei criteri di fattiva ed effettiva disponibilità, professionalità, formazione specifica e esperienza coerenti con l'incarico, e di quanto indicato nel piano delle attività del personale ATA.

3. Per gli eventuali incarichi specifici dei collaboratori scolastici sono individuati, indicativamente, i seguenti ambiti: servizio esterno e raccordo con la succursale, eventuale assistenza all'handicap, collaborazione specifica con gli uffici, eventuali interventi di piccola manutenzione di attrezzature e locali scolastici.

4. Per gli eventuali incarichi specifici degli assistenti amministrativi sono individuati, indicativamente, i seguenti ambiti: sostituzione DSGA, attuazione progetti POF, monitoraggi e statistiche.

5. Per gli eventuali incarichi specifici degli assistenti tecnici sono individuati indicativamente i seguenti ambiti: interventi di riparazione delle apparecchiature non funzionanti, interventi di piccola manutenzione, custodia del materiale per esercitazioni di laboratorio.

6. Gli ambiti individuati ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere integrati dal Dirigente con altre individuate tipologie di collaborazione in base alle necessità emergenti.

7. Il compenso lordo dipendente per l'espletamento di ciascuno degli incarichi specifici è stabilito in misura forfetaria, pari alla cifra ottenuta suddividendo la somma totale disponibile (riportata in tabella n. 2) tra i destinatari, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) il compenso forfetario per ciascuno degli assistenti amministrativi e tecnici è superiore almeno del 30% rispetto al compenso previsto per ciascun collaboratore scolastico;
- b) il compenso forfetario per il sostituto del DSGA è superiore almeno del 30% rispetto al compenso previsto per gli assistenti amministrativi e tecnici, come determinato ai sensi della precedente lettera a).

8. Per gli assistenti tecnici che svolgono il controllo periodico delle dotazioni di sicurezza ed emergenza è previsto un compenso complessivo totale equivalente a massimo 40 ore lordo dipendente di prestazioni aggiuntive (di cui alla tabella 6 del CCNL 29.11.2007), da suddividere tra gli incaricati. Detta quota oraria massima sarà indicativamente suddivisa tra le sedi proporzionalmente al numero di spazi utilizzati per aule e laboratori; il compenso individuale sarà proporzionale all'effettivo svolgimento dell'attività di controllo (sorveglianza e stesura verbali).

9. Per gli assistenti amministrativi, l'incaricato/a quale sostituto/a del DSGA è individuato/a su proposta del DSGA stesso, sentito il personale interessato, tra i titolari della seconda posizione economica, con priorità per il personale in servizio a tempo pieno e secondo il punteggio nella graduatoria interna; in caso di parità si terrà conto dell'eventuale pregressa esperienza professionale nella funzione di DSGA incaricato. Nel caso di cui al presente comma, il compenso per il sostituto del DSGA viene determinato, secondo quanto previsto dal vigente CCNL, con onere a carico del "FIS totale" di cui all'art. 9.

10. Nel caso di assenza di personale amministrativo titolare della seconda posizione economica, l'incaricato/a quale sostituto del DSGA è individuato/a su proposta del DSGA stesso, in base alla dichiarata disponibilità di assistenti amministrativi, nell'ordine, beneficiari della prima posizione economica o titolari nell'Istituto o in servizio nell'Istituto, tenuto conto delle competenze professionali possedute e della specifica esperienza acquisita. Nel caso di cui al presente comma, il compenso per il sostituto del DSGA viene determinato secondo quanto previsto dal precedente comma 7, lettera b).

11. Per il personale assistente amministrativo o tecnico non titolare di posizione economica, destinatario di un "incarico specifico" che ricomprende attività di salvataggio giornaliero e conservazione in formato digitale dei dati della segreteria secondo la normativa vigente, il compenso forfetario è superiore del 20% rispetto a quello indicato dal precedente comma 7, lettera a) per gli assistenti.

12. I compensi per gli incarichi previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli per le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo/servizio (c.d. "straordinario"). I compensi orari lordi di cui al presente articolo si intendono automaticamente aggiornati e adeguati nel caso intervengano eventuali modifiche normative e/o contrattuali di livello nazionale.

13. I compensi accessori per il personale ATA riconosciuti in forma forfetaria sono ridotti proporzionalmente in caso di orario di servizio in regime di part-time.

Art. 15 – Criteri per l'attribuzione dei compensi per prestazioni aggiuntive del personale ATA connesse ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

1. Le attività correlate ai PCTO, sono finanziate con specifici fondi a valere sul bilancio dell'Istituto (Programma Annuale dell'anno di riferimento), come riportato nella tabella n. 1.

2. Le risorse previste per il personale ATA sono utilizzate per remunerare le attività e prestazioni svolte, in aggiunta al proprio orario di servizio, in relazione alla gestione e all'amministrazione dei PCTO.

3. Destinatari dei compensi di cui al presente articolo sono gli assistenti amministrativi non in regime di part-time. Tutti gli assistenti amministrativi in servizio a tempo pieno possono dare la propria disponibilità allo svolgimento delle attività collegate ai PCTO.

4. Il compenso orario lordo per le prestazioni aggiuntive svolte dagli assistenti amministrativi è quello previsto dalla tabella allegata al CCNL 29.11.2007 per il personale ATA.

Capo IV: Altri compensi per prestazioni aggiuntive

Art. 16 – Altri compensi per prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con ulteriori risorse, compresi i progetti nazionali finanziati da istituzioni e enti pubblici e privati, e i progetti comunitari.

1. Ulteriori risorse, compresi i finanziamenti provenienti da istituzioni o enti pubblici (Università, Regioni, Enti locali, AULS, Fondazioni, ecc.), da soggetti privati e dall'UE, saranno utilizzate per le peculiari finalità – previste nel relativo progetto/attività – per le quali vengono erogate (acquisti, rimborsi, compensi per personale interno, compensi per esperti esterni, ecc.).

2. L'eventuale somma a disposizione per compensi per il personale dell'Istituto impegnato nelle relative attività è quella definita nel progetto, e i compensi possono essere riconosciuti in misura forfetaria oppure in base all'impegno orario.

3. Quando non sia già indicato nel progetto, in caso di necessità si procederà a richiedere la disponibilità del personale aente titolo allo svolgimento di specifici incarichi.

4. Ove non sia diversamente stabilito, nei casi previsti dal presente articolo il compenso orario lordo per il personale dell'Istituto – per ogni ora di prestazione aggiuntiva all'orario d'obbligo effettivamente prestata – è quello indicato nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 29.11.2007.

Art. 17 – Collaborazione plurime del personale docente e ATA

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche per la realizzazione di specifici progetti per cui siano richieste particolari competenze professionali, non presenti o non disponibili tra i docenti dell'Istituto.

2. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze professionali non presenti nell'Istituto, il Dirigente può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'Istituto delle collaborazioni plurime.

3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri di alcun tipo e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio.

4. Nelle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Dirigente può autorizzare docenti e personale ATA dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.

Titolo IV

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015

Art. 18 – Valorizzazione del merito del personale docente (c.d. "bonus")

1. L'attività del personale docente di ruolo o con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati nella modalità prevista dalla normativa vigente, al fine della assegnazione del bonus, ai sensi dell'art. 1, commi 127 e 128 della legge n. 107/2015.

2. La valutazione viene di norma effettuata su richiesta volontaria dei docenti interessati, entro termini fissati con apposita circolare. La richiesta avviene attraverso la compilazione di apposita scheda di partecipazione (o equivalente) e produzione di adeguata documentazione, anche – ove previsto – con eventuale riferimento a documenti già agli atti della scuola.

3. Il Dirigente, in casi ritenuti particolarmente meritevoli, può motivatamente procedere autonomamente all'assegnazione del bonus, anche in assenza di specifica richiesta dei docenti interessati.

Art. 19 – Ripartizione della risorsa e determinazione dei compensi per il “bonus” (docenti)

1. La risorsa finanziaria che verrà stabilita ai fini dell'attribuzione del “bonus” ai docenti, pari al 80% della risorsa destinata a retribuire la valorizzazione del personale scolastico, sarà ripartita tra i docenti richiedenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Resta salva l'autonoma motivata decisione del Dirigente scolastico di attribuire il “bonus” anche a docenti non richiedenti.

2. I docenti con la medesima valutazione/punteggio dell'ultimo assegnatario (ex-aequo), sono anche essi destinatari del medesimo “bonus”.

3. Il compenso assegnato a ciascuno dei destinatari sarà pari alla somma di due quote:

- una quota “base” fissa, uguale per tutti, ottenuta dividendo per il numero di destinatari una frazione compresa tra il 25% e il 30% della risorsa finanziaria complessiva;
- una quota variabile, direttamente proporzionale al “punteggio” acquisito da ogni singolo docente destinatario del “bonus”.

4. I singoli compensi di cui al precedente comma 3 del presente articolo non possono comunque eccedere la somma di euro 1.100,00 lordo dipendente.

Art. 20 – Compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ATA

1. Una quota pari al 20% della risorsa destinata a retribuire la valorizzazione del personale scolastico è riservata alla valorizzazione del personale ATA, per retribuirne e valorizzarne le attività e gli impegni secondo quanto previsto dall'art. 88 del CCNL 29.11.2007.

2. La quota di cui al comma 1 del presente articolo può essere destinata – integralmente o parzialmente – alla valorizzazione, sotto forma di intensificazione, nel caso di apprendimento per l'applicazione di nuove procedure, anche informatiche, o nel caso di altre situazioni particolari, da valutare volta per volta.

3. Nel caso di concorsi nazionali organizzati presso l'I.I.S. Polo Tecnico di Adria, ove non vengano destinate dagli uffici superiori (MIUR, USR, UAT) specifiche risorse per compensare le maggiori responsabilità del personale assistente amministrativo e tecnico coinvolto, una quota del FIS disponibile per il personale ATA potrà essere utilizzata per riconoscere a detto personale un compenso pro-capite equivalente ad una (1) ora di prestazione aggiuntiva per ogni giornata di assistenza alle prove.

4. Le specifiche procedure o situazioni particolari che danno accesso alla parte di quota di cui al comma 2 del presente articolo verranno esplicitamente indicate nella allegata tabella n. 6 di destinazione delle risorse e possono essere modificate anno per anno.

Titolo V

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990

Capo I - Relazioni sindacali

Art. 21 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:

- a) partecipazione, a sua vota articolata in informazione e in confronto;
- b) contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.

2. Costituiscono oggetto di informazione le materie oggetto di contrattazione integrativa e di confronto e quanto previsto dall'art. 22, comma 9, lettera b) del CCNL 19.04.2018.

3. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dall'art. 22, comma 8, lettera b) del CCNL 19.04.2018.

4. Le parti possono riaprire il confronto, su una o più delle materie previste dal sopra citato art. 22, comma 8, lettera b), qualora durante l'anno scolastico una delle parti ne rilevasse la necessità.

5. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 lettera c) del CCNL 19.04.2018, tenuto conto delle parti ancora vigenti e compatibili del CCNL 29.11.2007.

6. In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, anche esterni all'Istituto, senza oneri per l'Amministrazione.

7. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'esecuzione ridotta o parziale del contratto in caso di accertato superamento dei limiti di spesa, secondo quanto specificato nell'art. 35 ("Clausola di salvaguardia finanziaria").

Art. 22 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

2. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.

3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo d'Istituto.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 23 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative ammesse alla trattativa nazionale dispongono di una propria bacheca sindacale.

2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare per la propria attività sindacale, a richiesta, un locale idoneo per riunioni ed incontri.

Art. 24 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

2. In situazioni di comprovata urgenza, o nel caso di previo accordo tra le parti, l'invito all'incontro può essere fatto anche in tempi più brevi rispetto a quanto indicato nel comma precedente.

3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 25 – Assemblee sindacali

1. Lo svolgimento e la partecipazione alle assemblee sindacali avviene secondo quanto indicato dall'art. 23 del CCNL 19.04.2018.

Non possono comunque essere svolte assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.

2. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale il Dirigente scolastico verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli, e individua i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea, assicurando in ogni caso la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico. A tal proposito si stabilisce la quota di 1 (uno) collaboratore scolastico per quanto riguarda la sede centrale e di 2 (due) collaboratori scolastici per la succursale di via A. Moro. Va inoltre comunque garantito il servizio di apertura della segreteria al pubblico.

3. Nel caso previsto al comma precedente, ove sia necessario, si ricorrerà al sorteggio effettuato dal DSGA, alla presenza della RSU, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

4. Resta fermo l'obbligo, da parte dei soggetti sindacali, di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.

Art. 26 - Permessi sindacali per i componenti della RSU

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni i lavoratori componenti della RSU si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Le ore di permesso sono gestite in misura autonoma dalle RSU nel rispetto del limite complessivo.

2. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali.

3. Le sedute per le trattative si svolgono normalmente fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile, i componenti delle RSU possono fruire dei permessi previsti per l'esercizio della funzione.

4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione scritta al Dirigente, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

Art. 27 - Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto, per lo svolgimento della loro funzione, all'accesso agli atti della scuola sulle materie oggetto di informazione.

2. La RSU ed i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti.

3. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti avviene in forma scritta.

4. La documentazione richiesta può essere trasmessa anche in formato elettronico a mezzo PEO o PEC.

Capo III - Determinazione dei contingenti previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990

Art. 28 - Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero

1. Per quanto riguarda l'individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, i contingenti minimi necessari a garantirle e i criteri applicati per individuare il personale necessario, si applica quanto previsto dal "Protocollo di intesa fra Dirigente Scolastico e Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca per l'individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero", siglato in data 8 febbraio 2021, che si intende qui richiamato.

2. Eventuali modifiche concordate al Protocollo di intesa di cui al comma 1 del presente articolo saranno automaticamente recepite dal presente accordo.

Titolo VI

Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

Art. 29 – Flessibilità di orario del personale ATA

1. Per flessibilità si intende la possibilità – rispettivamente – di assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario.
2. La flessibilità è finalizzata a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.
3. La flessibilità è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui sia debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
4. La concessione della flessibilità resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell'Istituto.
5. La sospensione o la revoca, di cui al comma precedente, vanno comunicate al lavoratore con atto scritto del Dirigente, salvo casi di urgenza.

Titolo VII

Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti

Art. 30 - Partecipazione a rete di scopo per la formazione

1. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione dell'ambito territoriale di appartenenza e pertanto potrebbe essere destinatario di risorse a destinazione vincolata finalizzate all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.

Art. 31 - Risorse interne per la formazione

1. Si potranno individuare, nel Programma Annuale e/o nel Fondo di Istituto, risorse finalizzate alla formazione del personale, in particolare sui temi della sicurezza.
2. L'individuazione eventuale di tali risorse, ove necessario, potrà essere collegata a una previa ripartizione delle stesse per la formazione del personale docente e del personale ATA.

Titolo VIII

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

Art. 32 - Diritto alla disconnessione

1. Le comunicazioni al personale devono essere inviate ordinariamente in orario d'ufficio: si indica pertanto dalle ore 14:30 (o dal diverso orario ordinario d'ufficio) di ciascuna giornata e fino alle ore 7:30 del giorno seguente il periodo durante il quale l'istituzione scolastica – salvo situazioni eccezionali, e salvo il caso di particolari necessità durante lo svolgimento di scrutini ed esami – non ha diritto di interloquire con strumenti di comunicazione a distanza.

2. Qualora durante tale periodo di "disconnessione" l'istituzione scolastica dovesse procedere a comunicazioni, telefonate o circolari, il dipendente – salvo situazioni eccezionali, e salvo il caso di particolari necessità durante lo svolgimento di scrutini ed esami – ha diritto di ignorarle, di norma entro le 24 ore successive, senza che nulla possa essergli imputato in proposito.

3. Resta salvo il diritto alla "disconnessione" nei giorni festivi.

Titolo IX

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica

Art. 33 – Innovazione tecnologica e formazione del personale

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.

2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Titolo X

Norme finali

Art. 34 – Effetti abrogativi

1. Le disposizioni contenute nei precedenti contratti integrativi di istituto e nelle precedenti determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa di istituto sono abrogate e vengono sostituite dal presente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto dalla data della sua sottoscrizione definitiva.

Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto non possono comportare, per nessuna ragione e neanche per gli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le risorse finanziarie effettivamente assegnate all'Istituto per l'attribuzione di compensi accessori (ai sensi dell'art. 48 comma 3 D. Lgs. 165/01).

Pertanto, nel caso che le somme conclusivamente assegnate all'Istituto risultino, per qualsiasi ragione, inferiori a quelle previste, il Dirigente procede ad una riduzione dei compensi spettanti nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

2. Sulle sole voci per cui il fabbisogno eccede la disponibilità, come riportata nelle tabelle allegate al presente atto, si opera la riduzione dei compensi spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo vale anche nel caso in cui l'accertamento dell'insufficienza delle risorse disponibili intervenga quando le attività previste sono già state svolte o sono in via di svolgimento.

Art. 36 – Clausole di salvaguardia normativa e rinvio

1. Nel caso intervengano, nel periodo di vigenza del presente accordo integrativo, modifiche normative (intendendosi con ciò atti aventi forza di legge, regolamenti, decreti, direttive, ordinanze) che agiscono sull'accordo stesso, quanto previsto nel medesimo rimane valido solo nelle parti non disapplicate dalla nuova normativa e comunque non incompatibili con la stessa.

2. Nel caso intervengano, nel periodo di vigenza del presente accordo integrativo, modifiche contrattuali di livello superiore, ovvero nazionale e/o regionale, che agiscono sull'accordo stesso, quanto previsto nel medesimo rimane valido solo nelle parti non disapplicate dal nuovo contratto di livello superiore e comunque non incompatibili con lo stesso.

3. Le modifiche normative e contrattuali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che dovessero intervenire nel periodo di validità e incidessero su parti del presente accordo integrativo, saranno automaticamente recepite dall'accordo stesso.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA

Dirigente scolastico pro tempore Armando Tivellifirmato..... [____/____/____]

PARTE SINDACALE: RSU

B.E.firmato..... [____/____/____]

..... [____/____/____]

DELEGATI e RAPPRESENTANTI territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria

SNALS-CONFSALfirmato..... [____/____/____]

UILScuola-RUAfirmato..... [____/____/____]

FLC-CGILfirmato..... [____/____/____]

ALLEGATO 1

Criteri di calcolo per la riduzione del compenso in caso di assenze; esclusioni dalla riduzione e riduzione parziale

1 – Criterio di Riduzione Percentuale del compenso previsto (RPC)

Per il calcolo del RPC si sommano tutti i giorni di assenza dal servizio (A), esclusi i festivi, qualsiasi ne sia la causa (malattia, permesso, congedo, sciopero,) e si divide per il numero dei giorni “utili” per il servizio (cioè giorni non festivi e/o giorni di lezione) compresi tra il giorno 1 settembre e il termine delle attività precedenti gli esami di stato, per i docenti; e nell’anno scolastico per il personale ATA (escluse le ferie e i riposi compensativi).

Convenzionalmente si stabilisce comunque che i giorni “utili” siano 220 per i docenti e 266 per il personale ATA.

Per il personale docente sono considerate assenze anche le ferie eventualmente fruite durante il periodo delle lezioni.

Pertanto: si calcola $RPC = A/220$ (per i docenti), oppure $RPC = A/266$ (personale ATA); quindi si determina di quanto si riduce il compenso moltiplicando il compenso spettante per RPC.

[Esempio 1: compenso spettante docente = 1200 €; assenze=22 giorni; $RPC = 22/220$.

In tal caso la riduzione del compenso spettante è pari a: $1200 € * 22 / 220 = 120,00 €$.

Il compenso finale del lavoratore sarà dunque pari a: $1200 € - 120,00 € = 1080,00 €$]

2 – Esclusioni dalla riduzione e riduzione parziale

2.1 - Non sono soggette a riduzioni per assenze le attività compensate in base alle ore effettivamente prestate (docenza in corsi di sostegno/recupero, docenza in corsi di formazione/aggiornamento; partecipazione alla scuola aperta, partecipazione a commissioni, ore “straordinarie” per il personale ATA, ecc.....) o le attività che, pur compensate forfetariamente, non siano continuative o siano vincolate a garantire uno specifico servizio/risultato verificabile, indipendentemente dalle assenze. A tal fine, fatto salvo quanto previsto all’art. 4, si precisa che sono esclusi dalla riduzione per assenze i compensi relativi ai seguenti incarichi:

- docente responsabile redazione orario;
- docente referente per le rilevazioni INVALSI;
- docente tutor docenti in anno di prova;
- docente responsabile/collaboratore dei progetti e delle attività riportati nell’allegata tabella n. 4.

2.2 - Sono soggette a riduzione parziale, in caso di assenze, le attività che vengono svolte in modo continuativo, ma che sono comunque finalizzate a garantire uno specifico servizio/risultato. In questo caso la riduzione opera secondo il criterio indicato al precedente punto 1 del presente Allegato 1, ma tenendo conto solo dei giorni di assenza ulteriori rispetto ai primi 10 (ovvero vengono eventualmente conteggiate, ai fini della riduzione, le assenze eccedenti i 10 giorni lavorativi).

A tal fine, fatto salvo quanto previsto all’art. 4, si precisa che sono soggette a riduzione parziale, per assenze eccedenti i 10 giorni lavorativi, i compensi relativi ai seguenti incarichi/funzioni:

- docente incaricato di funzione strumentale al POF;
- personale incaricato quale Addetto al SPP (ASPP);
- docente componente del gruppo di coordinamento PCTO di Istituto;
- docente referente PCTO di classe;
- indennità di direzione (parte variabile) spettante al DSGA;
- assistente amministrativo incaricato della sostituzione del DSGA, per il quale il criterio di riduzione indicato al precedente punto 1 del presente Allegato 1 si applica solo ai giorni di assenza che coincidono con le assenze dal servizio del DSGA.

Tabella n. 1: Risorse complessive Lordo Dipendente a.s. 2021/2022 (€)

Posti personale docente OD: **80**

Posti personale ATA OD (escluso DSGA): **28**

	Risorse Assegnate 2021-22	Economie 2020-21
AA1) - FIS (posti OD: docenti+ATA e punti erogazione servizio)*	30.255,24	
AA2) - FIS (solo posti docenti in OD)**	19.981,31	
A) Fondo per l'Istituzione Scolastica: FIS TOTALE assegnato	50.236,55	
Economie FIS docenti		8.693,00
Economie FIS ATA		10.527,70
Funzioni Strumentali	3.724,48	405,45
Incarichi specifici ATA	3.179,59	82,90
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL)	2.867,82	5.694,33
Attività complementari di educ. Fisica	2.112,80	4.058,93
Attività-progetti risorse aree a rischio,....	1.156,87	1.694,54
Fondo valorizzazione personale scolastico	11.392,68	524,56
TOTALE (lordo dipendente)	74.670,79	31.681,41
		106.352,20

(* pari al 60,23% del F.I.S. totale) (** pari al 39,77% del F.I.S. totale)

PCTO - PA 2022 °°, per docenti			12.000,00
PCTO - PA 2022 °°, per ATA			1.000,00
Corsi recupero estivi dei debiti formativi-PA 2022 °°			9.000,00

(°° Le cifre riportate gravano sul Bilancio di Istituto, sono presunte ed hanno carattere informativo)

Tabella n.2: Riparto risorse F.I.S.,altre risorse -Lordo dip. a.s. 2021/2022 (€)

	Risorse 2021-22	Riparto Economie 2020-21	TOTALE Disponibile
A) Fondo per l'Istituzione Scolastica TOTALE assegnato	50.236,55		
A1) Indennità direzione DSGA (parte variabile)	3.990,00		3.990,00
A2) Eventuale compenso sostituto DSGA	0,00		
A2) Compensò ASPP interni	457,89		457,89
FIS totale disponibile [A-A1-A2]	45.788,66		
B) Fondo per l'Istituzione Scolastica DISPONIBILE	45.788,66		
B1) Quota del FIS disponibile sia per docenti che ATA	27.576,47		
B1.1 - FIS per ATA (totale) [pari al 30% di B1]]	8.272,94	8.032,97	16.305,91
B1.1 - Parte del fondo valorizzazione personale [20%]	2.278,54		2.278,54
B1.1 - Quota complessiva per ATA			18.584,45
B1.2 - FIS per DOCENTI	19.303,53		
B2) Quota ulteriore FIS totale disponibile SOLO per docenti	18.212,19		
B3) Quota complessiva FIS per i docenti [B1.2+B2]	37.515,72	14.951,78	52.467,50
Funzioni Strumentali	3.724,48	975,52	4.700,00
Incarichi specifici ATA	3.179,59	2.895,41	6.075,00
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL)	2.867,82	2.139,87	5.007,69
Attività complementari di educ. Fisica	2.112,80	900,00	3.012,80
Attività-progetti risorse aree a rischio,....	1.156,87	900,00	2.056,87
Fondo valorizzazione personale			
- Fondo valorizzazione personale docente ("bonus")	9.114,14	885,86	10.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (lordo dipendente)	74.670,79	31.681,41	106.352,20

Tabella n. 3:

Incarichi docenti per supporto organizzativo e alla didattica

a.s. 2021/2022 - Lordo dipendente

(Compensò forfetario)

	Incarico	n° ore annuali massimo	compensò annuale € massimo
3.1	Collaboratori del Dirigente Scolastico		9.600,00
3.2	Responsabili di sede	145	2.537,50
3.3	Coord. classi 1^-2^-3^-4^	392	6.860,00
3.4	Coordinatori classi 5^	100	1.750,00
3.5	Responsabili redazione orario	80	1.400,00
3.6	Referenti per le rilevazioni INVALSI	40	700,00
3.7	Referenti CLIL	16	280,00
3.8	Tutors docenti in anno di prova	252	4.410,00
3.9	Responsabili laboratori/palestre	72	1.260,00
	Totale	1.097	28.797,50

Tabella n. 4:
Incarichi a docenti relativi a specifici progetti e attività
a.s. 2021/2022 - Lordo dipendente **(Compenso forfetario)**

Incarico		n° ore annuali massimo	compenso annuale € massimo
4.1	Attività di accoglienza e integrazione	55	962,50
4.2	Attività di "orientamento in uscita"	35	612,50
4.3	Certificazione ECDL	30	525,00
4.4	Progetto "Notti del Polo Tecnico"	120	2.100,00
	Totale	240	4.200,00

Tabella n. 5: Altri incarichi a docenti a.s. 2021/2022 – Lordo dipendente
(per ore effettivamente prestate)

Incarico		n° ore annuali massimo	compenso annuale € massimo
5.1	Componenti Nucleo Int. Valutazione, Commissioni, gruppi di lavoro	110	1.925,00
5.2	Partecipazione ad attività di orientamento/scuola aperta/.....	350	6.125,00
5.3	Corsi per IDEI (interventi in corso di anno) e corsi di recupero estivi	260	9.100,00
5.4	Corsi di formazione,aggiorn. e potenziamento (per studenti e personale)	56	1.960,00
5.5	Somma a disposizione del Dirigente scolastico		360,00
	Totale		19.470,00

Totale complessivo (Tabelle 3 - 4 - 5) euro	52.467,50
--	------------------

Tabella n. 6: Compensi di cui all'art. 20 comma 4 - personale ATA
a.s. 2021/2022 - Lordo dipendente

Attività		n° ore annuali massimo	compenso annuale € massimo
6.1	Apprendimento e applicazione nuova procedura PASSWEB		870,00
6.2	Applicazione procedura Rinnovo inventariale		1.408,54
	Totale		2.278,54